

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELL'UNIVERSITA' MERCATORUM

D. LGS. 231/01

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 Novembre 2023

Sommario

Capitolo 1 - Descrizione della disciplina	4
1. Le previsioni normative: visione di insieme	4
2. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina	5
3. Ambito oggettivo di applicazione	6
4. Le sanzioni	20
5. Esonero della responsabilità dell'Ente	23
6. Reati commessi all'estero e reati commessi in Italia da enti avente sede principale all'estero	24
7. I contenuti del Modello: indicazioni normative e Linee Guida di Confindustria	25
Capitolo 2 – Governance e Assetto Organizzativo di UNIVERSITA' MERCATORUM	28
1. Profili generali dell'UNIVERSITA' MERCATORUM	28
2. Sistema Organizzativo	29
3. Sistema autorizzativo	29
4. Ambiente di controllo	30
5. Regole di <i>governance</i>	30
Capitolo 3- Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di UNIVERSITA' MERCATORUM	31
1 Adozione, approvazione, attuazione, modifica ed integrazione del Modello	31
2 Finalità	32
3 Destinatari	33
4 Comunicazione del Modello	33
5 La cd. "mappatura" delle attività sensibili e i processi di supporto	34
5.1. Le attività sensibili	34
5.2. Struttura del Modello	34
5.3. Gli elementi di controllo	35
6 Principi di controllo e procedure per le attività sensibili	36
7 Codice Etico	38
8 Obblighi per fornitori/consulenti/partner	38
Capitolo 4 – Il Sistema Disciplinare	39
1.1. Misure nei confronti del personale dipendente di UNIVERSITA' MERCATORUM	40

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

1.2.	Misure nei confronti dei Dirigenti	41
1.3.	Misure nei confronti dei soggetti “apicali”	41
1.4.	Misure nei confronti degli Amministratori	41
1.5.	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’Ateneo	42
1.6.	Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul cd. “Whistleblowing”	42
Capitolo 5 – L’Organismo di Vigilanza e disciplina del cd. “Whistleblowing”		44
1.1.	Individuazione dell’OdV	45
1.2.	Responsabilità dell’OdV	45
1.3.	Ausiliari OdV e Responsabile attuazione 231	46
1.4.	Reporting dell’Organismo agli organi societari ed al Vertice aziendale	47
1.5.	Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.	47
1.6.	Raccolta e conservazione delle informazioni	48
1.7.	Obblighi di riservatezza dell’Organismo di Vigilanza	49
1.8.	La disciplina del Cd. Whistleblowing.....	49
Capitolo 6 – GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		54
Capitolo 7 – FORMAZIONE		56
Capitolo 8 – Privacy e Modello 231		57
	Comunicazione del Modello.....	58

Capitolo 1 – DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA

1. Le previsioni normative: visione di insieme.

La responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito anche solo “Enti”) per illeciti amministrativi dipendenti da reato è disciplinata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche solo “Decreto”).

Secondo la giurisprudenza di legittimità ad oggi maggioritaria, la natura della responsabilità in parola, per quanto definita “amministrativa” dal Legislatore, è di carattere composito e costituisce una sorta di *tertium genus*, presentando aspetti tipici della responsabilità amministrativa, civile e penale. Essa viene riscontrata all’esito di un procedimento penale e consegue all’accertamento della commissione di un cd. reato presupposto da parte di una persona fisica.

La responsabilità dell’ente deriva dal compimento (anche in forma di tentativo) di alcuni reati espressamente e tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (definiti, per l’appunto, reati “presupposto”), commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (cd. “apicali”), oppure da persone che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. “sottoposti”).

L’ente non risponde (ai fini del Decreto) del reato compiuto dalle suddette persone fisiche se esse abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/01 non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, né una forma di responsabilità per fatto altrui, dato che ha come suo fondamento la cd. “colpa di organizzazione” dell’ente, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente medesimo, di misure e presidi di controllo volti ad evitare e prevenire la commissione di reati “presupposto” da parte dei soggetti individuati nel Decreto (gli “apicali” e i “sottoposti”, come sopra definiti).

Nel caso in cui il reato “presupposto” sia stato compiuto da un soggetto “apicale”, l’ente non risponde del “reato presupposto” compiuto nel suo interesse o vantaggio dalla persona fisica se prova:

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, e di curare il loro aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. "Organismo di Vigilanza" - OdV);
- che le persone fisiche autrici del reato hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione;
- che la vigilanza operata dall'OdV non sia stata omessa o sia stata insufficiente.

Nel caso in cui il reato "presupposto" sia stato compiuto da un "sottoposto", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Occorre precisare che la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento innanzi al giudice penale.

Detto questo, non può esserci responsabilità dell'ente senza che sia stata accertata l'esistenza di un reato "presupposto", perché la colpa dell'ente discende dall'accertamento della commissione di un reato. Tuttavia, la responsabilità dell'ente ha natura autonoma, nel senso che, se è stata accertata l'esistenza di un reato "presupposto", la responsabilità medesima sussiste anche se la persona fisica autrice del reato non è stata identificata o non è imputabile, o il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

2. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina

Ai fini della configurazione di tale particolare tipologia di responsabilità in capo ad uno specifico Ente, la disciplina prende in considerazione la condotta di taluni soggetti che, a vario titolo, sono legati all'Ente medesimo.

L'art. 5 del Decreto specifica che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali");
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a) ("soggetti sottoposti").

La legge non specifica che gli "apicali" e i "sottoposti" debbano essere necessariamente legati all'ente tramite un rapporto di lavoro subordinato; questo significa che, da un punto di vista sostanziale, possono rientrare in queste categorie anche lavoratori autonomi, consulenti e altri soggetti formalmente terzi rispetto all'ente, che, tuttavia, agiscono nel suo interesse o vantaggio con mansioni e ruoli inquadrabili nelle categorie de quibus.

3. Ambito oggettivo di applicazione

La responsabilità è circoscritta a specifiche e tassative tipologie di reato (c.d. "catalogo dei reati presupposto", aggiornato al 24 aprile 2022 con l'inserimento della legge 22/2022 in vigore dal 23 marzo 2022. In particolare:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [rubrica ed articolo modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022]

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019.

Rubrica ed articolo poi modificato dal D.L. 25 febbraio 2022, n. 13]

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [modificato dalla D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 -ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173 bis D.Lgs. 58/1998)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 27, comma 2, D. Lgs. 39/2010);
- Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto
dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
-

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021].
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512 bis c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

18. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

D.M. 100506 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6, comma 4)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Superamento di valori limite di emissione in materia di qualità dell'aria (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

19. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n.

231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Procurato ingresso illecito. Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Suppl. Or. N° 142

20. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

22. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione infedele, quando il reato è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Omessa dichiarazione, quando il reato è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Indebita compensazione, quando il reato è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo

D.M. 100506 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

pari o superiore a dieci milioni di euro (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

23. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

24. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies) [articolo aggiunto dalla legge 22/2022]:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.)

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.).

25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies) [articolo aggiunto dalla legge 22/2022]:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.),
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva],
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

26. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

4. Le sanzioni

Le sanzioni applicabili nell'ipotesi in cui la responsabilità dell'Ente si configuri sono disciplinate dall'art. 9 del Decreto, il quale individua quattro differenti tipologie di sanzioni:

- (a) sanzioni pecuniarie (art. 10 e seguenti del Decreto);
- (b) sanzioni interdittive (artt. 13 e seguenti del Decreto);
- (c) confisca (art. 19 del decreto);
- (d) pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto).

L'art. 10 D Lgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammesso il pagamento in misura ridotta salvo i casi previsti dall'art. 12; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle "quote", che si articola in due fasi:

- nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote, che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene in base alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (grado della colpa riscontrata, adozione - o meno - di Modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari, etc.), nonché dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (es. adozione di condotte riparatorie ed organizzative).
- nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,000,00 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Quando si verificano entrambe le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 12 del Decreto, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Infine, è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può comunque essere inferiore a 10.329,00 euro.

Quanto alla sanzione interdittiva, essa può consistere (art. 9, comma 2, del Decreto):

- (a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività dell'ente;
- (b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) nel divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- (e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'applicazione della sanzione interdittiva è possibile solo per le categorie di reati per le quali è espressamente prevista e solo qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13 del Decreto):

- (a) l'Ente deve aver tratto un profitto di rilevante entità dal reato, che deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, sempre che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- (b) l'Ente deve aver reiterato gli illeciti sopra elencati.

È altresì prevista, in luogo della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, la possibile nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 231/01.

La scelta, da parte del Giudice, della sanzione interdittiva da applicare viene realizzata seguendo i medesimi criteri sopra evidenziati per la sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso; è consentita l'applicazione congiunta di più sanzioni interdittive. Quella più grave (interdizione dall'esercizio dell'attività) può essere applicata solo quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

In base all'art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive astrattamente applicabili non possono essere irrogate se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, oppure si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

È importante rilevare che le sanzioni interdittive possono essere temporaneamente applicate all'ente anche durante lo svolgimento del procedimento a suo carico, quali misure cautelari (art. 45 e segg. del Decreto).

Quanto alla pubblicazione della sentenza di condanna, l'art. 18 D.lgs. 231/2001 stabilisce che questa misura può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione ha, dunque, un carattere accessorio (in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione interdittiva) ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come forma di pubblicità negativa nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le hanno ricondotte all'art. 36 c.p., secondo il quale la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, anche sul sito internet del Ministero della Giustizia.

In relazione alla confisca, l'art. 19 D.lgs. 231/2001 stabilisce che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca "di valore" o "per equivalente").

5. Esonero della responsabilità dell'Ente

Il Decreto disciplina specifiche ipotesi di esclusione della responsabilità dell'Ente, distinguendo tra la situazione in cui autore del reato sia un soggetto apicale e quella in cui autore risulti invece essere un soggetto in posizione subordinata.

Nel primo caso (reato degli "apicali") è necessario provare che (art. 6 del Decreto):

- (a) siano stati predisposti ed efficacemente attuati *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la commissione dei reati;
- (b) sia stato istituito un organismo all'interno dell'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente la funzione di vigilare sul funzionamento ed aggiornamento dei modelli di organizzazione;

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

(c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;

(d) non sia stato omesso o non sia risultato insufficiente l'esercizio del potere di vigilanza da parte dell'Organismo a ciò deputato.

Nel secondo caso (reato dei "sottoposti") l'esclusione della responsabilità è subordinata (art. 7 del Decreto) alla condizione che sia stato efficacemente attuato un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività societaria in conformità alla legge e a consentire la verifica e l'eventuale eliminazione delle situazioni di rischio.

La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, del Decreto).

6. Reati commessi all'estero e reati commessi in Italia da enti avente sede principale all'estero.

In base all'art. 4 del Decreto, gli enti che hanno la sede principale nel territorio dello Stato sono responsabili anche dei reati commessi interamente all'estero nei casi e alle condizioni di cui agli artt. da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva, ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o sede legale, ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo;
- nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

In relazione alle condotte criminose avvenute anche solo in parte in Italia si applica il principio di territorialità ex art. 6 c.p., secondo il quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l'ente avente sede principale all'estero risponde ex Decreto 231/01 se il reato "presupposto" sia stato compiuto (anche in parte) in Italia,

ovviamente nel suo “interesse o vantaggio” e da parte di un suo “apicale” o “sottoposto”.

7. I contenuti del Modello: indicazioni normative e Linee Guida di Confindustria

Come si è visto, per poter essere esente da responsabilità, in caso di commissione di un reato “presupposto”, l’ente deve aver “adottato ed efficacemente attuato”, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione (cd. “Modello” o “MOG”).

La legge non specifica nel dettaglio il contenuto che il Modello debba avere per acquisire tale valenza esimente; tuttavia, i requisiti indispensabili che devono caratterizzare ogni Modello sono descritti nell’art. 6 del Decreto. Ogni Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/71937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) (si tratta della disciplina che consente di segnalare violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (cd. “Whistleblowing”).

Sempre in base all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, comma 3, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (cd. “Linee guida”) redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e approvate dal Ministero di Giustizia.

Di particolare rilievo, in questo senso, sono le “Linee Guida” elaborate, sin dal marzo 2002, da Confindustria.

Queste “Linee Guida” sono state adottate da Confindustria in data 3 ottobre 2002 mediante appendice integrativa relativa ai reati societari introdotti dal d.lgs. n. 61 del 2002.

Tale documento è stato definitivamente approvato dal Ministero della Giustizia (che lo ha giudicato “idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 231 del 2001”).

Le “Linee Guida” sono state ulteriormente aggiornate nel corso dell’anno 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

All’esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, nel mese di giugno 2021 Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. La nuova versione adegua il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

Dalle indicazioni di Confindustria emerge che le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi ex Decreto 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:

- (a) identificazione dei rischi potenziali, ovvero l’analisi del contesto aziendale al fine di individuare in quali aree o settori di attività (e secondo quali modalità) possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- (b) predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella prima fase, attraverso una valutazione del sistema di controllo eventualmente già presente all’interno dell’ente ed il suo adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto. Tale fase deve essere realizzata mediante l’implementazione di c.d. “protocolli” o “procedure operative”.

Il sistema di controllo può essere implementato attraverso la predisposizione:

- di un Codice Etico che individui i valori primari cui l’impresa intende conformarsi;
- di un sistema organizzativo che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le relative responsabilità;
- di un sistema autorizzativo, coerente con quello organizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l’esterno;

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

- di procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e della gestione delle risorse finanziarie;
 - di sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano in grado di assicurare una tempestiva segnalazione dell'esistenza ed insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare;
 - di un sistema di comunicazione che consenta di mettere il personale dell'Ente al corrente delle disposizioni societarie e del loro funzionamento;
 - di un sistema finalizzato alla formazione del personale, modulato in funzione delle categorie dei destinatari, che abbia ad oggetto il Decreto 231/01 e i contenuti del Modello adottato dall'ente;
- (c) creazione di un Organismo di Vigilanza ("OdV"), dotato di autonomi poteri, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di provvedere al relativo aggiornamento;
- (d) previsione di specifici obblighi informativi in capo all'Organismo di Vigilanza in ordine ai principali fatti aziendali ed alle attività ritenute a rischio;
- (e) previsione di specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- (f) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel modello.

Nella predisposizione del modello, l'UNIVERSITA' MERCATORUM ha tenuto conto sia della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01 che dei principi espressi da Confindustria nelle suddette "Linee Guida", oltre che dell'evoluzione giurisprudenziale sulla materia in questione.

Capitolo 2 - GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO DI UNIVERSITA' MERCATORUM

1. Profili generali dell'UNIVERSITA' MERCATORUM

L'UNIVERSITA' MERCATORUM è un Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning. Ubiqua e qualitativa, la MERCATORUM è dedicata alla completa interazione tra accademia e discente e finalizzata al perfezionamento delle qualifiche culturali e professionali, grazie al modello pedagogico di formazione continua del *Lifelong Learning* e sul *Personal Learning Environment*, che rende l'apprendimento centrale.

Grazie alla capacità di rispondere in maniera flessibile ed efficace alle esigenze degli studenti, MERCATORUM ne intercetta adeguatamente le finalità educative e lavorative nei percorsi di studio prescelti, e garantisce piena indipendenza e personalizzazione della didattica. Privi di alcun vincolo di presenza fisica ma costantemente tracciati, i corsi consentono, pur nella loro peculiarità, di seguire allo stesso tempo lo studente e monitorarne il continuo livello di apprendimento, anche attraverso i frequenti momenti di valutazione ed autovalutazione.

Gli specialisti del supporto didattico che affiancano i docenti (i Tutor, il Mentore e il Coach) assistono il discente durante l'intero corso di studi, al fine di raggiungere un perfetto equilibrio di apprendimento basato sull'affermazione del proprio potenziale; Tools altamente tecnologici ed interattivi, TV LEARNING e SOCIAL LEARNING coinvolgono lo studente in una esperienza educativa davvero unica ed efficace.

Tutto questo senza trascurare la grande attenzione alla Ricerca nazionale ed internazionale, nonché la promozione della formazione delle giovani generazioni alle attività di ricerca.

In campo comunitario ed extra comunitario, coerentemente ai principi generali previsti dal proprio Statuto, l'UNIVERSITA' MERCATORUM promuove lo sviluppo internazionale della didattica, della ricerca e degli studi, anche e soprattutto attraverso lo scambio culturale tra i diversi Paesi e la collaborazione con gli atenei di maggiore prestigio dell'area comunitaria.

L'UNIVERSITA' MERCATORUM ha elaborato una vasta gamma di percorsi didattico/formativi in ambito Giuridico ed Umanistico per venire incontro alle complesse esigenze del Mercato delle Professioni e del Lavoro in Italia e nell'Unione europea.

L'UNIVERSITA' MERCATORUM è un Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning.

L'atto Costitutivo, i regolamenti del CdA, il regolamento Amministrativo Finanziario e tutti gli altri atti ufficiali dell'Università, sono pubblici e reperibili sul sito ufficiale www.unimercatorum.it.

La struttura amministrativa è quella tipica di una società e regolamentata dal Codice Civile.

L'UNIVERSITA' MERCATORUM propone, inoltre un canale di poli formativi e didattici denominati EI-Point, che costituiscono centri qualificati d'orientamento, accreditati dall'Ateneo, per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi. La collaborazione con il network prevede la possibilità di collaborare su vari progetti formativi che possono essere ideati e realizzati in sinergia con il singolo EI-Point.

2. Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo dell'UNIVERSITA' MERCATORUM è stato analizzato sulla base:

- dell'organigramma aziendale, della *job description*, delle *missions* e delle responsabilità;
- delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica delineate;
- della contrapposizione di funzioni.

Tale sistema organizzativo è rappresentato graficamente in un organigramma, nel quale sono illustrate le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali intercorrenti tra le varie posizioni di cui si compone il sistema stesso. L'individuazione dei compiti e delle responsabilità gravanti su ogni singolo soggetto consente, infatti, di rispettare il principio di separazione dei ruoli e, conseguentemente, di arginare potenziali reati- presupposto.

3. Sistema Autorizzativo

I poteri autorizzativi e di firma sono stati assegnati in ragione delle responsabilità organizzative e gestionali, con la espressa indicazione, ove necessario, delle soglie di approvazione delle spese, in particolar modo nelle aree considerate a rischio di reato.

Sono stati, pertanto, individuati i dirigenti responsabili delle diverse aree di attività ai quali sono

state rilasciate procure generali graduate, corrispondenti alle relative responsabilità gestionali. Tali procure saranno sistematicamente adeguate in relazione al mutare delle esigenze operative dell'ente.

Al fine di assicurare una puntuale osservanza del Modello in merito alle procedure da seguire nello svolgimento di attività sensibili o di processi di supporto, è previsto che i responsabili delle unità aziendali finanziariamente e funzionalmente autonome siano vincolati ad una specifica autorizzazione da parte del soggetto di livello gerarchico superiore qualora, a causa di particolari e comprovati motivi, sia necessario derogare alle procedure che regolano le attività rilevanti ed i processi di supporto. Di tali deroghe dovrà essere informato l'Organismo di Vigilanza.

Il sistema dei poteri è volto ad assicurare che:

- l'esercizio dei poteri di gestione nell'ambito di un processo decisionale sia svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche;
- al processo decisionale partecipino soggetti che svolgano effettivamente le attività che sono oggetto dell'esercizio dei poteri e che agiscano sotto le direttive di quest'ultimi;
- l'Ente venga validamente impegnato nei confronti di terzi – ad esempio fornitori, banche, amministrazioni pubbliche ecc. solo da parte di un numero ben determinato di soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i relativi poteri.

4. Ambiente di controllo

4.1 Regole di *governance*

Ad integrazione delle regole già esistenti, è obbligo per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti apicali rilasciare una dichiarazione annuale sull'assenza di conflitti di interessi. Tale genere di conflitto interviene tra interessi personali, quelli dei parenti di primo grado e di eventuali società nelle quali il dichiarante possiede una partecipazione, e interessi societari. Nel caso in cui il conflitto di interesse si verificasse nel corso dell'anno è necessario dichiararlo, astenersi dal processo decisionale ed avvisare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ed il CdA.

Capitolo 3 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UNIVERSITA' MERCATORUM

1. Adozione, approvazione, attuazione, modifica ed integrazione del Modello

L'adozione e l'approvazione del presente Modello spetta all'"organo dirigente" dell'ente (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto), al quale compete, inoltre, l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni, anche dietro segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso dell'UNIVERSITA' MERCATORUM, i poteri e le responsabilità sopra illustrate spettano al Consiglio di Amministrazione. Si precisa che il CdA mantiene tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal Codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione, all'approvazione e all'attuazione del presente Modello.

L'approvazione del presente Modello, pertanto, dovrà essere effettuata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Anche l'attuazione del Modello, sotto il profilo meramente esecutivo, rientra tra le responsabilità del CdA (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto). A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'operato dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, l'UNIVERSITA' MERCATORUM precisa che la corretta attuazione delle regole contenute nel presente Modello vincola tutti i collaboratori, a qualunque titolo, dell'UNIVERSITA' a cominciare da ciascun responsabile di funzione, cui è altresì demandata la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specie quelle più a rischio in ottica di potenziale commissione di reati "presupposto".

Il Modello deve essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento a fronte di particolari situazioni, quali, a titolo esemplificativo:

- modifiche del quadro normativo di riferimento (ad esempio l'introduzione nel novero dei "reati presupposto" di una nuova tipologia di reato);
- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'inadeguatezza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del Decreto;

- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono implementate a cura delle Strutture Organizzative aziendali competenti, e dalle stesse modificate qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello.

2. Finalità

L'UNIVERSITA' MERCATORUM ha stabilito di adottare il presente Modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche solo il "Modello") per le seguenti finalità:

- (i) prevenire il rischio della commissione dei "reati presupposto" nell'ambito delle attività a rischio (individuate nella relativa "mappa");
- (ii) istituire un sistema di regole di comportamento che consentano di promuovere e valorizzare una cultura etica orientata ai principi di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e di tracciabilità delle attività aziendali;
- (iii) sensibilizzare tutto il personale al rispetto delle regole di comportamento di cui al punto precedente;
- (iv) istituire un sistema disciplinare che preveda specifiche sanzioni per il mancato rispetto delle regole di comportamento e dei principi espressi dal Modello e dal Codice Etico e dalle procedure operative, nonché sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal D. Lgs. n. 24/2023¹ che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale (cd. "Whistleblowing");
- (v) diffondere la consapevolezza che la violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello, dei principi del Codice Etico e delle procedure operative può determinare l'applicazione a carico dell'Ateneo di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche molto gravi;

¹ Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- (vi) consentire all'UNIVERSITA' MERCATORUM, attraverso un sistema di presidi di controllo, di monitorare costantemente le attività a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di illeciti.

3. Destinatari

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con UNIVERSITA' MERCATORUM, nei limiti di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto, quale che sia la natura del rapporto che li lega alla stessa.

In particolare, il Modello è destinato ai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio, siano essi Membri degli Organi di governo e controllo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, Personale docente, Personale tecnico amministrativo (Dipendenti e Collaboratori), Consulenti, Partners, Fornitori e terzi in genere.

4. Comunicazione del Modello

L'UNIVERSITA' MERCATORUM provvederà a diffondere il presente Modello con modalità che ne consentiranno l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti ed operanti nell'Università e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso, oltre che requisito formale richiesto ai fini della sua efficacia esimente. Il personale universitario, ad ogni livello, deve essere quindi consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Il rispetto dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico è richiesto anche a tutti i soggetti Terzi che abbiano, a qualsiasi titolo, rapporto con l'Ateneo (ad es. fornitori, consulenti esterni, appaltatori, etc.).

Le competenti funzioni aziendali dovranno valutare, caso per caso, le modalità con le quali consentire ai Terzi la conoscenza effettiva del Modello e del Codice Etico, ovviamente nelle parti rilevanti ai fini della disciplina dei rapporti con queste parti Terze. Per queste ragioni, i contratti che disciplineranno le relazioni con i Terzi dovranno essere muniti di apposite clausole che dovranno essere visionate e sottoscritte dai Terzi medesimi.

5. La cd. “mappatura” delle attività sensibili e i processi di supporto

Ai fini dell’elaborazione del Modello, è stata realizzata un’approfondita analisi:

- dei moduli organizzativi dell’UNIVERSITA’ MERCATORUM;
- della tipologia e delle caratteristiche del settore in cui opera l’UNIVERSITA’ MERCATORUM;
- della normativa di riferimento relativa al settore in cui opera l’UNIVERSITA’ MERCATORUM;
- dei rischi di commissione di reati “presupposto” verificabili nel settore in cui opera l’UNIVERSITA’ MERCATORUM.

Il documento che contiene la “mappatura dei rischi” non è parte integrante di questo Modello perché può essere soggetto ad un costante aggiornamento in relazione alle eventuali modifiche dell’attività aziendale o dell’introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto.

5.1 Le attività sensibili

Al fine di individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati “presupposto” individuati dal Decreto 231 è stato necessario realizzare la cd. “mappatura” delle aree a rischio nell’ambito della struttura organizzativa dell’UNIVERSITA’ MERCATORUM. Per tale attività è stata utilizzata la metodologia del *Risk Self Assessment* (RSA) (autovalutazione dei rischi da parte degli stessi soggetti che pongono in essere le attività oggetto di analisi), articolata nelle seguenti fasi:

- esame del contesto aziendale attraverso uno studio della documentazione relativa alla struttura organizzativa e operativa dell’Ateneo, nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnate;

- interviste dei responsabili delle diverse funzioni aziendali e degli ulteriori soggetti incaricati di specifiche attività rilevanti al fine di individuare i processi aziendali e le attività sensibili alla commissione dei reati;
- identificazione dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno ed adeguamento dello stesso al fine di ridurre i rischi identificati.

5.2 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ateneo è strutturato:

- (i) nella Parte Generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato, volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- (ii) nelle Parti Speciali, volte ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto ritenute di più verosimile verifica in relazione alle attività svolte in Ateneo.

Una volta individuati i reati la cui verifica è più verosimile (compendiati nelle Parti Speciali del Modello), il Sistema viene completato dall'adozione di protocolli/procedure operative volte a scongiurare/eliminare/mitigare il rischio che tali reati vengano compiuti.

5.3 Gli elementi di controllo

Il sistema diretto alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto è stato realizzato sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e tenuto conto delle *best practice* internazionali.

In particolare, gli elementi fondamentali del controllo interno sono:

- governo (individuazione, in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale, dei rispettivi ruoli e responsabilità);
- *standard* di comportamento (individuazione di principi e regole idonei a guidare i comportamenti in ambito aziendale);

- comunicazione (sistema di comunicazione interna degli elementi del Modello);
- formazione (elaborazione di un programma di formazione finalizzato alla diffusione in ambito aziendale degli elementi costitutivi del Modello - il Codice Etico, OdV, Sistema disciplinare, procedure operative, ecc...);
- risorse umane (controllo del personale sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro che in quella di gestione dello stesso - valutazione delle performance e sistemi premianti);
- controllo (elaborazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività svolte, con particolare attenzione per quelle a rischio di reato);
- informazione (elaborazione di un sistema che consenta lo scambio di informazioni tra le diverse aree aziendali, ed in particolare tra le aree a rischio);
- reazione alle violazioni (adozione di meccanismi sanzionatori finalizzati a punire eventuali violazioni delle regole del Modello).

6. Principi di controllo e procedure per le attività sensibili

Il sistema dei controlli dell'UNIVERSITA' MERCATORUM prevede procedure operative, protocolli specifici e modalità di gestione delle risorse finanziarie volti ad impedire la commissione dei reati nelle aree più sensibili.

Ai fini dell'elaborazione di tale sistema sono state analizzate procedure e prassi aziendali regolanti le attività sensibili ed i processi di supporto dell'UNIVERSITA' MERCATORUM. Tale attività di elaborazione è stata compiuta tenendo presenti i "*principi generali di controllo*", i quali individuano i requisiti del sistema organizzativo-procedurale necessari a garantire una corretta ed efficace gestione societaria, nel rispetto degli obiettivi di conformità alle leggi/normative/procedure.

Il sistema di controllo viene revisionato periodicamente per tutte le attività sensibili e per tutti i processi di supporto dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organismo di Vigilanza, secondo un criterio di priorità dettato dal rischio stimato. Inoltre, i principi del sistema saranno specificamente e puntualmente implementati a seconda delle procedure operative adottate dall'azienda.

Gli elementi del sistema di controllo sono elaborati in conformità ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione mediante:

- l'applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia l'intero processo di supporto);
- la documentazione dei controlli.

I principi di controllo proposti dalle linee guida di Confindustria, che rappresentano le fondamenta per la costruzione di un idoneo Modello organizzativo, sono i seguenti:

- Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

- Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

- I controlli devono essere documentati.

- Il sistema di controllo deve prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

7. Codice Etico

Elemento essenziale del presente Modello è il Codice Etico, adottato dall'UNIVERSITA' MERCATORUM quale strumento di *governance* societario e quale mezzo funzionale al corretto funzionamento del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico ha lo scopo di vietare comportamenti che potrebbero indurre alla commissione dei reati-presupposto, sanzionati proporzionalmente in base alla gravità della violazione.

I principi enunciati nel Codice Etico dell'UNIVERSITA' MERCATORUM impongono diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficienza nell'espletamento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti e degli amministratori dell'Ateneo.

Primi destinatari del Codice Etico sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e i dipendenti dell'UNIVERSITA' MERCATORUM, i quali, a loro volta, si obbligano, al momento dell'assunzione o della nomina, a far rispettare le norme e i principi contenuti nel Codice stesso.

Il Codice Etico si rivolge, altresì, ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto dell'UNIVERSITA' MERCATORUM; a tale fine, il Codice Etico deve essere portato a conoscenza (anche) di queste categorie di persone.

Infine il Codice etico obbliga, coloro che vengano a conoscenza di violazioni ai principi del Codice, del Modello e delle procedure operative, alla immediata segnalazione delle condotte all'Organismo di Vigilanza.

8. Obblighi per fornitori/consulenti/partner

Il presente Modello e il relativo Codice Etico vincolano altresì i fornitori di materiali, di servizi e lavori, i consulenti, i *partner* delle associazioni temporanee e le società con cui l'UNIVERSITA' MERCATORUM instaura rapporti di collaborazione.

Nei contratti stipulati con i summenzionati soggetti dovrà essere concordata l'accettazione delle regole del presente Modello e del Codice Etico, pena la risoluzione del contratto.

4. CAPITOLO – IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione necessaria per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli, realizzate da Confindustria nel mese di giugno 2021, è opportuno che il Modello individui nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osserva le misure organizzative adottate, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

Ne consegue che la definizione di un adeguato sistema disciplinare rappresenta presupposto essenziale della valenza esimente del Modello ex Decreto 231/2001 rispetto alla responsabilità degli enti.

La violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative comporta l'applicazione di specifiche sanzioni, puntualmente indicate nell'apposito Sistema disciplinare.

Il Sistema disciplinare () prevede sanzioni di natura disciplinare, di carattere conservativo o risolutivo, in caso di violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico o in caso di violazione delle procedure operative. Tali violazioni, infatti, costituiscono inadempienza ai doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, ledono irrimediabilmente il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Costituisce, altresì, violazione del Modello suscettibile di sanzione disciplinare il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante previsti dal Decreto n. 24/2023 a tutela di colui che effettui una segnalazione.

Tali sanzioni si applicano a tutti gli esponenti dell'UNIVERSITA' MERCATORUM, indipendentemente dal loro ruolo o qualifica. Nei confronti dei terzi saranno esperibili gli appositi rimedi di natura contrattuale.

È sanzionata, inoltre, la condotta negligente degli amministratori e dei responsabili di funzione che, adottando condotte omissive o superficiali, non abbiano fatto quanto in loro potere per impedire la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle procedure operative.

Le sanzioni disciplinari vanno irrogate a prescindere dal fatto che sia pendente un procedimento penale, in quanto le violazioni delle condotte prescritte nel Modello, nel Codice Etico nonché la violazione delle procedure operative sono da considerarsi autonome rispetto all'illecito costituente reato: questo al fine del migliore rispetto del precetto normativo che sull'azienda incombe.

Pertanto, i principi di tempestività e di immediatezza della sanzione rendono assolutamente sconsigliabile l'irrogazione della sanzione in attesa dell'esito del giudizio instaurato eventualmente davanti al giudice penale. Allo stesso tempo, può ben verificarsi che la violazione di una regola prevista dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure operative non costituisca reato, per cui la violazione della regola medesima deve, ovviamente, essere sanzionata a prescindere da qualsiasi procedimento penale.

È compito dell'Ente MERCATORUM provvedere ad assicurare una corretta informazione sui contenuti del sistema disciplinare attraverso circolari interne o mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

1.1 Misure nei confronti del personale dipendente di UNIVERSITA' MERCATORUM.

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure operative assurgono ad inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto e costituiscono, pertanto, illeciti disciplinari. La violazione delle singole disposizioni e delle regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di MERCATORUM costituisce sempre illecito disciplinare.

In relazione al personale dipendente, l'Ateneo deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

Per quanto riguarda la disciplina dei provvedimenti sanzionatori applicabili nei confronti del personale dipendente si veda il documento "Sistema disciplinare".

1.2 Misure nei confronti dei Dirigenti.

La violazione da parte dei Dirigenti delle previsioni delineate nel Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico o delle procedure operative, determina l'applicazione delle misure disciplinari idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.

Per quanto riguarda la disciplina delle misure sanzionatorie applicabili nei confronti dei Dirigenti si veda il documento "Sistema disciplinare".

1.3 Misure nei confronti dei soggetti "apicali".

Il Sistema Disciplinare trova applicazione anche in relazione alle violazioni commesse da parte dei soggetti "apicali" (si confronti in merito il documento "Sistema disciplinare").

1.4 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure operative, da parte di uno o più Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

In merito alla disciplina delle misure sanzionatorie applicabili nei confronti degli Amministratori si veda il documento "Sistema disciplinare".

1.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ateneo.

La violazione da parte di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Ateneo delle disposizioni e delle regole di comportamento previste nel Modello e nel Codice Etico o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal Decreto 231/01 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Con riguardo ai provvedimenti applicabili nei confronti di collaboratori, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'Università si veda il documento "Sistema disciplinare".

1.6 Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul cd. "Whistleblowing".

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, l'Ateneo si impegna a garantire la riservatezza sull'identità dei segnalanti, in ogni contesto successivo alla segnalazione e prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei casi di violazioni dell'obbligo di riservatezza.

Inoltre, nei confronti di colui che effettua una segnalazione sia interna che esterna non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca, o possa provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L'art. 17 del Decreto n. 24/2023 esemplifica alcune fattispecie che possono costituire forme di ritorsione, tra cui: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di

lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione etc.

L'adozione di misure discriminatorie/ritorsive comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, oltre all'invalidità, sul piano civile e giuslavoristico, del provvedimento adottato. Inoltre, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione di cui all'art. 17 del D. lgs. n. 24/2023 sono nulli.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimento ovvero altra misura ritorsiva, avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta a colui che ha adottato la misura ritorsiva/discriminatoria, l'onere di provare che la stessa sia motivata sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

È prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari anche nei casi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o si sia tentato di ostacolarla.

In conformità al D. Lgs. n. 24/2023, sono applicate sanzioni disciplinari anche qualora non siano istituiti canali di segnalazione, non siano adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di tali procedure non sia conforme a quanto prescritto nel Decreto n. 24/2023 o quando non sia stata svolta l'attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute

La tutela del segnalante sopra descritta non trova applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali circostanze, il segnalante incorre in provvedimenti disciplinari.

Capitolo 5 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E LA DISCIPLINA DEL CD. WHISTLEBLOWING

Come anticipato, l'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce che sia esonerato dalle responsabilità ex 231/01 conseguenti alla commissione dei reati-presupposto l'Ente che abbia istituito un Organismo interno denominato *Organismo di Vigilanza ("OdV")*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, del Codice Etico e sulle procedure operative.

Per poter esercitare tali funzioni, l'OdV sarà dotato dei seguenti requisiti:

- (i) autonomia ed indipendenza: come precisato nelle Linee Guida, l'Organismo di Vigilanza *"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente"*. L'Organismo svolgerà le sue funzioni riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con l'Organo stesso e con i singoli responsabili delle Strutture Organizzative aziendali. L'Organismo non è un vero e proprio organo dell'azienda, proprio perché non ha dipendenza funzionale e/o gerarchica con il CdA. Svolge le funzioni ad esso demandate dalla legge (vigilanza e formazione) in autonomia; non può sostituire il CdA o assumere le (o surrogarsi alle) responsabilità di quest'ultimo. Inoltre, al fine di garantirne autonomia di iniziativa ed indipendenza funzionale, all'OdV non saranno demandate decisioni ed attività operative, che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- (ii) professionalità: i componenti dell'Organismo dovranno possedere conoscenze specifiche in merito alle tecniche che consentono di compiere attività ispettive, attività di analisi del sistema di controllo e conoscenze di natura giuridica (concernenti in particolare il settore penalistico e societario). È necessario, in particolare, selezionare soggetti esperti nelle tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, del *flow-charting* relativo alle procedure ed ai processi, delle metodologie utili all'individuazione delle frodi, della tipologia e delle modalità operative dei fatti criminosi;

- (iii) continuità di azione: al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, l'Organo di Vigilanza è dotato di una specifica struttura e deve assicurare la propria funzione con effettività e continuità.

In sintesi, l'OdV deve:

- essere indipendente rispetto a coloro sui quali deve effettuare la vigilanza;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il CdA.

1.1 Individuazione dell'OdV

In conformità a quanto sopra illustrato, l'Organismo di Vigilanza dell'UNIVERSITA' MERCATORUM è stato individuato in un organo collegiale.

I requisiti per la nomina dell'Organismo di Vigilanza sono indicati nello Statuto dell'Organismo stesso, al quale si rimanda anche per la specifica configurazione delle condizioni di ineleggibilità e decadenza dalla nomina nonché per la regolamentazione di tutti gli altri aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ().

1.2 Responsabilità dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza espleta le seguenti funzioni:

- vigila sull'effettività e sull'osservanza del Modello;
- verifica l'adeguatezza del Modello, valutandone la reale idoneità a prevenire i reati;

- promuove e monitora il rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure da parte dei dipendenti dell'UNIVERSITA' MERCATORUM, e, per quanto di competenza, dei clienti, fornitori, partners ed in generale da parte di tutti i terzi interessati;
- verifica la permanenza dei requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello;
- segnala agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative di cui venga a conoscenza, suggerendo, se del caso, la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate;
- verifica l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- verifica che i dipendenti che segnalano violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative non siano oggetto di trattamenti punitivi, ritorsivi o discriminatori (disciplina del c.d. "Whistleblowing");
- cura l'aggiornamento del Modello e provvede alla revisione periodica dello stesso;
- cura, anche con l'eventuale ausilio di altre funzioni o strutture aziendali, la formazione di tutti gli esponenti di MERCATORUM sui contenuti del Decreto;
- implementa programmi di comunicazione e formazione.

1.3 Ausiliari OdV e Responsabile attuazione 231.

L'OdV per lo svolgimento delle sue attività, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza può nominare collaboratori, esperti, ausiliari anche esterni all'UNIVERSITA' MERCATORUM.

In capo ai consulenti nominati dovranno essere previsti specifici obblighi di comunicazione relativamente all'attività svolta.

Ai collaboratori, agli esperti ed agli ausiliari è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, individuati dall'art. 8 dello Statuto dell'OdV.

Gli ausiliari dell'OdV sono coordinati da un "Responsabile attuazione 231".

Il Responsabile attuazione 231 è un ausiliario dell'OdV nominato dall'Università su indicazione dell'Organismo di Vigilanza tra i soggetti interni all'Ateneo che abbiano già maturato esperienza in materia 231 e conoscano approfonditamente la realtà aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, un budget annuale di spesa (suscettibile di essere modificato in relazione alle concrete esigenze che si dovessero manifestare), e provvede a rimborsare le spese eventualmente anticipate dai componenti, previa preventiva autorizzazione alla spesa medesima.

1.4 Reporting dell'Organismo agli organi societari ed al Vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza informa della propria attività il Consiglio di Amministrazione e riferisce allo stesso qualora emergano eventuali situazioni di criticità.

A tal fine, l'OdV presenta una relazione, a cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, fermo rimanendo l'obbligo di comunicazione immediata in caso di questione urgente.

In ordine alle situazioni in cui l'OdV riferisce della propria attività di vigilanza sugli organi societari deve essere redatto apposito verbale, custodito in copia nell'archivio dell'Organismo stesso.

Gli organi societari potranno convocare l'Organismo per avere notizia circa il funzionamento del presente Modello. Analogamente l'OdV potrà chiedere la convocazione degli organi societari al fine di riferire in merito al funzionamento del presente Modello oppure in relazione a situazioni specifiche direttamente o indirettamente collegate alla sua attuazione.

1.5 Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Come rilevato sopra, sulla base dell'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto, i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento degli scopi societari sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni eventuale violazione delle regole fondamentali del presente Modello, del Codice Etico e delle procedure operative, nonché ad ogni altro aspetto

potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

In particolare, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie, provenienti da organi di polizia giudiziaria o qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine concernenti MERCATORUM avviate, in ordine ai reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni aventi profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari ed alle relative sanzioni (compresi i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari);
- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione delle procedure operative.

Il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura una condotta sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

Le informazioni - anche anonime - segnalate all'Organismo di Vigilanza non in forma scritta verranno prese in considerazione a discrezione di quest'ultimo, tenendosi altresì conto della gravità della violazione denunciata. In ogni caso deve trattarsi di segnalazioni circostanziate, rilevanti ai fini del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

1.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza deve conservare ogni informazione, segnalazione o report in un *database* informatico o cartaceo, custodito in un apposito archivio per un periodo non inferiore ad anni cinque.

Qualsiasi informazione in possesso dell'Organismo deve essere trattata in conformità al Testo Unico in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679, cd. "G.D.P.R.").

1.7 Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le informazioni acquisite durante l'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall'utilizzare le informazioni per fini diversi da quelli previsti nel Decreto.

1.8 La disciplina del cd. "Whistleblowing"

La disciplina relativa alle segnalazioni di violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative è stata inizialmente regolamentata dal legislatore con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante le *"disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* (di seguito, la *"Legge sul Whistleblowing"*).

La Legge sul Whistleblowing ha introdotto, pertanto, un sistema di tutela nei confronti degli autori delle *"segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte"*.

Sulla base di questa normativa l'Ateneo ha adottato misure idonee ed efficaci per garantire la riservatezza circa l'identità di colui che trasmette al soggetto competente a ricevere, gestire e dare seguito alle segnalazioni informazioni utili per identificare comportamenti difformi dalle prescrizioni poste nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure operative. Inoltre, al fine di consentire il flusso informativo l'Ateneo ha istituito canali dedicati di comunicazione per la consultazione del soggetto competente a ricevere, gestire e dare seguito alle segnalazioni.

La disciplina del Whistleblowing è stata ulteriormente modificata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *"riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

In particolare, in attuazione della Direttiva, che punta ad armonizzare la disciplina prevista in materia di Whistleblowing nei vari Stati Membri, il D. Lgs. n. 24/2023 prevede in un unico testo normativo standard minimi di protezione e l'introduzione di maggiori garanzie a tutela dei segnalanti, sia nel settore pubblico che in quello privato.

A seguito del predetto intervento normativo, l'art. 6, comma 2 bis, del Decreto è stato modificato e stabilisce che i Modelli di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

L'UNIVERSITA' MERCATORUM ha quindi predisposto una *"procedura per le segnalazioni Whistleblowing"* al fine di garantire la tutela dei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

La procedura fornisce le indicazioni operative sull'oggetto, i contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela previste. Per quanto non espressamente previsto nel presente Modello si fa rinvio alla menzionata procedura.

In conformità al D. Lgs. n. 24/2023 ed al fine di favorire la ricezione in forma riservata delle segnalazioni, l'Universitas Mercatorum ha istituito canali dedicati di comunicazione nei confronti del Comitato Whistleblowing, di seguito i principali:

a) Piattaforma informatica:

Piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dall'Ateneo. Per l'accesso alla piattaforma è sufficiente collegarsi al link <https://unimercatorum.integrityline.com> e seguire la procedura guidata per il rilascio delle necessarie informazioni. La piattaforma consente di inoltrare la segnalazione attraverso la compilazione di un form preimpostato e la creazione di una password personale che, congiuntamente all'ID (identificativo) della segnalazione creata, consentirà al segnalante di gestire la segnalazione presentata. La piattaforma assicura la massima riservatezza del segnalante, e consente di effettuare anche la segnalazione in forma anonima, con impossibilità di risalire all'autore della stessa.

La piattaforma permette, altresì, di inoltrare la segnalazione attraverso la registrazione di un messaggio vocale che, grazie all'ausilio di effetti sonori, risulterà alterata e non riconoscibile, così da poter garantire la riservatezza del segnalante. La segnalazione mediante messaggistica vocale rimane registrata e conservata con le modalità successivamente indicate.

b) Posta ordinaria:

A mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata al Comitato Whistleblowing presso la sede della Universitas Mercatorum (Piazza Mattei 10, Roma, o, altra sede successivamente adottata), recante la seguente dicitura: "Riservata personale per il Comitato Whistleblowing".

L'Universitas Mercatorum garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (salvi gli obblighi di legge). È altresì assicurata la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione acquisita per la loro verifica sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 a tutela di coloro che segnalino illeciti integra una violazione suscettibile di sanzione disciplinare.

È altresì tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni, nonché dei soggetti segnalanti ai sensi delle leggi vigenti e, in particolare, del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 ("*General Data Protection Regulation*" cd. "G.D.P.R."), del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D. Lgs. 51/2018.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni, sia a tutela del segnalante che del segnalato.

L'Universitas Mercatorum si impegna a garantire la riservatezza dei segnalanti, in ogni contesto successivo alla segnalazione, e ad impedire qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ateneo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Pertanto, nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione sia interna che esterna o pubblica non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Non costituisce forma di ritorsione o misura discriminatoria di alcun genere l'irrogazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui sia stato accertato, anche con sentenza di primo grado, che la segnalazione era infondata ed è stata effettuata con dolo o colpa grave.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'ANAC da parte del segnalante. In caso di ritorsioni l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro che adotterà i provvedimenti di propria competenza.

Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione delle informazioni segnalate a condizione che tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé reato.

Il D. Lgs. n. 24/2023 ha, altresì, previsto la possibilità per la persona segnalante di effettuare segnalazioni cd. "esterne", ossia comunicazioni, scritte od orali, delle informazioni sulle violazioni apprese in occasione della prestazione di attività lavorativa, rivolte all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della loro presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione

D.M. 10/05/06 G.U. n° 134 del 12/06/06, Supp. Or. N° 142

possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità con le quali possono essere effettuate le segnalazioni “esterne” all’ente sono consultabili sul sito web dell’ANAC.

CAPITOLO 6 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La gestione delle risorse finanziarie include tutte quelle attività relative ai flussi monetari e finanziari compiute per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

I flussi monetari possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari;
- flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, il processo di gestione delle risorse finanziarie è strutturato nel modo seguente:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione, debitamente autorizzata dalla Funzione competente;
- predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie alle scadenze stabilite;
- richiesta di disposizione di pagamento, debitamente formalizzata;
- verifica della corrispondenza tra importo portato dal titolo e disposizione di pagamento.

Sempre in conformità ai principi indicati, è previsto uno specifico sistema di controllo in ordine al processo di gestione delle risorse finanziarie.

Gli specifici elementi di tale controllo sono:

- esistenza di attori diversi operanti nelle distinte fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento volta ad assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- verifica in ordine all'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;

- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento sia per la disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico preordinata a garantire un costante allineamento fra le procure, le deleghe operative e i profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- effettuazione sistematica dell'attività di riconciliazione, sia dei conti infragruppo, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che abbiano già originato un pagamento).

CAPITOLO 7 - FORMAZIONE

L'UNIVERSITA' MERCATORUM provvederà a sviluppare un programma di formazione periodica (distinto per dirigenti, dipendenti, dipendenti che operano in specifiche aree a rischio) finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza in merito:

- alle prescrizioni previste nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati "presupposto" e delle relative sanzioni;
- ai principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- alle disposizioni dettate nel Sistema disciplinare;
- alle linee guida, ai principi di controllo e agli *standard* di comportamento contenuti nelle procedure operative interne;
- ai poteri ed ai compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- al sistema di *reporting* interno dell'Organismo di Vigilanza.

Il piano di formazione sarà predisposto dall'OdV entro sei mesi dall'approvazione del presente Modello e dovrà prevedere:

- obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione;
- controlli sulla frequenza;
- controlli di qualità sul contenuto dei programmi di formazione;
- test di apprendimento dei discenti.

In caso di modifiche rilevanti del presente Modello, saranno organizzati appositi moduli di aggiornamento.

Per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio saranno organizzati specifici corsi di formazione.

Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione e sulla frequenza obbligatoria degli stessi è affidato alla Direzione Risorse Umane.

CAPITOLO 8 - PRIVACY E MODELLO231

Il presente Modello si adegua al recente Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 ("G.D.P.R."), in vigore dal 25 maggio 2018, che reca statuizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente all'uopo si impegna a nominare un *Data Protection Officer* (DPO), la cui designazione può essere affidata a personale interno o esterno di un'azienda con comprovate capacità in aree giuridiche e informatiche (art. 37 comma 5 e 6). La figura del DPO dovrà essere dotata di specifiche competenze tecniche e professionali oltre che di garanzie di inamovibilità, autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Il DPO dovrà possedere la conoscenza specialistica della normativa e potrà essere scelto tra dipendenti interni purché non in conflitto di interessi (nonostante sia consentito al DPO di svolgere anche altre mansioni, queste non devono però risultare incompatibili con la stessa posizione di *Data Protection Officer*) o adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi essere un libero professionista. La violazione degli obblighi di nomina del *Data Protection Officer* (DPO) è sanzionata dal Regolamento Europeo Privacy con sanzioni amministrative pecuniarie. Con riferimento alla portabilità dei dati il documento ne evidenzia il valore di strumento per l'effettiva libertà di scelta dell'utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall'utente stesso navigando o muovendosi sui siti o sulle piattaforme messe a sua disposizione. A tal fine si sancisce il diritto per l'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento. L'interessato avrà inoltre il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Inoltre, nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

All'interno dell'ente, inoltre, sono state adottate le misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali ed in particolare:

- esiste il documento programmatico sulla sicurezza, che deve essere aggiornato annualmente nei termini di legge;

- i dati relativi al personale dipendente vengono conservati dall'Ufficio personale in luogo protetto;
- esiste all'interno della struttura una persona dell'Ufficio tecnico, addetta alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, supportata da una società esterna di consulenze e servizi informatici;
- viene effettuato di norma ogni giorno il back up dei dati, tramite salvataggio a mezzo cassette, conservate presso l'Ufficio tecnico;
- ogni utente è identificato da un proprio ID ed ha una password. Ai fini di un'ottimale gestione del sistema di controllo interno e sicurezza dei dati, MERCATORUM dovrà effettuare delle migliorie negli accessi alle sale server utilizzate. Poiché, MERCATORUM è una realtà di medie dimensioni, la separazione delle funzioni non è così marcata soprattutto nei periodi di chiusura delle attività didattiche. Un ruolo fondamentale nel presidio del sistema di controllo interno è attribuito al Direttore che:
 - supervisiona l'operato del personale;
 - valuta, con la collaborazione dei responsabili di funzione, la possibilità o meno di autorizzare un'operazione di fornitura di beni e/o di servizi;
 - predisporre le situazioni infra-annuali da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, durante le verifiche trimestrali sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabile dei fatti di gestione.

Comunicazione del Modello

L'UNIVERSITA' MERCATORUM darà adeguata pubblicità ai contenuti del presente Modello, del Codice Etico e delle procedure operative al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, provvedendo altresì a garantire aggiornamenti periodici di pari passo alle modificazioni del Modello stesso.

Destinatari di tale attività di comunicazione saranno:

- i dipendenti (impiegati e dirigenti) a partire dall'approvazione;
- i nuovi dipendenti al momento dell'assunzione.

Ai soggetti diversi dai dipendenti, ossia ai consulenti, ai collaboratori, agli agenti, ai procuratori e, in genere, a tutti coloro che agiscono per conto dell'UNIVERSITA' MERCATORUM verranno consegnate copia del presente Modello e del Codice Etico.